



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 31/03/2018**

OGGETTO: INVARIANZA ALIQUOTE TASI ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore **11.00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria**, ed in **1°** convocazione con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI	SI
CARDONE FRANCESCO COSIMO	NO
BENEVENTO ALFONSO	SI
FILIPPELLI DAMIANO	SI
VIOLA CINZIA	SI
RENZO MARIA	SI
SCALISE CONCETTA	SI
GALLO MARIO	SI
PUGLIESI ANNA	SI
FORCINITI CONCETTA	SI
MARINO FRANCESCO	NO

Consiglieri Presenti N. **9**

Consiglieri Assenti N. **2**

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **BARBARA GRECO**

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO**, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dà lettura del presente punto all'ordine del giorno e spiega che le aliquote TASI per l'anno 2018 sono invariate rispetto all'anno precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

DATO ATTO CHE, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO CHE le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO CHE la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO CHE il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

EVIDENZIATO CHE la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

RILEVATO CHE le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni¹;

ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ed esteso all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

VERIFICATO CHE ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO CHE il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille *“a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate”* detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO CHE la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato confermato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, per l'anno 2017 ed integrato dall'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017, per la medesima applicazione per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6 settembre 2014 con cui è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTO l'allegato prospetto che indica nel dettaglio i costi che vengono coperti con le entrate derivanti dall'applicazione della IUC-TASI; di stabilire i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella sotto riportata:

SERVIZIO	COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 75.500,00
VIABILITÀ	€. 18.654,44
POLIZIA LOCALE	€. 77.842,63
SERVIZI CIMITERIALI	€. 27.740,34
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€. 29.767,25
TOTALE	€. 229.524,66

VISTE le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2018, come specificate:

TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE	2,0 per mille
abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	4,0 per mille	2,0 per mille
altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	7,6 per mille	2,0 per mille
aree fabbricabili	7,6 per mille	2,0 per mille

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. lgs 267/2000;

✓ Con voti sette favorevoli e due contrari (Cons. Pugliesi e Forciniti) resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2018, invariate rispetto all'anno 2017, come specificato nel seguente prospetto

TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE	2,0 per mille
abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	4,0 per mille	2,0 per mille
altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	7,6 per mille	2,0 per mille
aree fabbricabili	7,6 per mille	2,0 per mille

DI STIMARE in €. 50.0000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

DI STABILIRE i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel prospetto sotto riportato

SERVIZIO	COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 75.500,00
VIABILITÀ	€. 18.654,44
POLIZIA LOCALE	€. 77.842,63
SERVIZI CIMITERIALI	€. 27.740,34
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€. 29.767,25
TOTALE	€. 229.524,66

DI DARE ATTO CHE il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: I rata 16 giugno 2018; II rata 16 dicembre 2018;

DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;
- è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

- per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.

- ✓ Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: INVARIANZA ALIQUOTE TASI ANNO 2018

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 26 marzo 2018

*Il Responsabile dell'Area
f.to Giuseppe Giovanni Santoro*

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 26 marzo 2018

*Il Responsabile dell'Area
f.to Giuseppe Giovanni Santoro*

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO

f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Ing. Alfonso Benevento

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 4 aprile 2018 per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Barbara Greco

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Barbara Greco